

Regione PIEMONTE	<p>Comune di BANCHETTE</p> <p>Riordino del settore del commercio su aree pubbliche</p> <p>Ai sensi dell'articolo 5 della DCR del 1 marzo 2000 n° 626 -3799</p>	
Legge Regionale 2 agosto 1999 n° 20		
	Delibera C.C n° del divenuta esecutiva il	
Il Sindaco	Il direttore generale	L'estensore
	I responsabili del servizio	
Titolo dell'elaborato:		
A	a) Relazione ricognitiva su fiere mercati e forme alternative di commercio su area pubblica b) Programmi e obiettivi c) Determinazioni in materia di commercio itinerante d) Determinazioni in materia di orari di vendita e) Determinazioni in materia di agricoltori f) Interventi in materia igienico sanitaria g) Agevolazioni tributarie (comma 17)	

INDICE

1 - Premessa per stabilire le linee del riordino del settore del commercio su aree pubbliche.

2 – Bilancio urbano: la struttura commerciale di Banchette – Livello gerarchico del Comune.

3 - Ricognizione e delle aree mercatali.

4 - Ricognizione delle manifestazioni fieristiche.

5 - Ricognizione delle forme alternative di vendita su area pubblica.

6 - Previsioni di riordino e potenziamento del sistema dei vendita su area pubblica.

7 - Commercio itinerante: modi di svolgimento e divieti.

8 - Orario di vendita del settore del commercio su aree pubbliche.

9 - Agevolazioni tributarie.

10 - Interventi in materia igienico sanitaria.

Relazione ricognitiva su fiere mercati e posteggi fuori mercato
Relativi programmi e obiettivi
Determinazioni in materia di commercio itinerante
Determinazioni in materia di orari di vendita
Determinazioni in materia di agricoltori
Interventi in materia di igiene e sanità
Agevolazioni tributarie

ALLEGATO A

1 - Premessa per stabilire le linee del riordino del settore del commercio su aree pubbliche.

Il presente lavoro è realizzato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della Deliberazione del Consiglio regionale del 1 marzo 2000 n° 626 - 3799 e tende alla redazione di quella delibera espressamente prevista dall'articolo 28 commi 15,16 e 17 del Decreto Legislativo 114/98, con cui il Consiglio Comunale – almeno una volta ogni quattro anni – approva il riordino del commercio su area pubblica del proprio territorio.

E' un momento saliente introdotto dalla nuova normativa di settore che consente di intervenire in modo concreto e sostanziale sul sistema delle vendite su area pubblica, un sistema storicamente fondamentale per la formazione della vita economica di un Comune.

La metodologia per stabilire le linee del riordino di questo settore sono – nella nostra analisi – quelle che seguono:

- a) innanzi tutto viene tracciato un breve bilancio urbano sulla struttura commerciale complessiva del Comune individuandone il modello di servizio;
- b) poi viene effettuata una ricognizione analitica delle diverse forme di commercio su area pubblica;
- c) da questa analisi prende spunto la vera e propria proposta programmatica di riordino.

Nelle fasi b) e c) in particolare la delibera contiene la ricognizione delle attività di mercato, delle fiere e delle cosiddette forme alternative di commercio su area pubblica e per ogni singola fattispecie, prima rileva l'esistente e poi fissa le modifiche e gli interventi di razionalizzazione previsti.

2 – Bilancio urbano: la struttura commerciale di Banchette – Livello gerarchico del Comune.

Il Comune di Banchette in relazione a:

- * caratteristiche della rete distributiva;
- * dotazione di servizi;
- * condizioni socio economiche dei residenti;
- * consistenza demografica (3.450ab.)

deve essere classificato – per quanto attiene agli aspetti della rete commerciale - come Comune intermedio appartenente cioè alla cosiddetta rete commerciale secondaria e deve essere individuato secondo l'intervento ufficiale della Regione Piemonte (articolo 11 indirizzi regionali) con la seguente definizione:

“ Comune non turistico con dimensione demografica a partire da 3000 abitanti e non compreso tra i Comuni della rete primaria rappresentati questi dai Comuni metropolitani, dai poli della rete primaria e dai subpoli della rete primaria. Posto in posizione gerarchica intermedia tra i Comuni minori o deboli e i Comuni della rete primaria. “


La rete distributiva del commercio in sede fissa di Banchette, è rappresentata sotto il profilo numerico da **43 esercizi** di vendita così suddivisi secondo le classificazioni merceologiche e tipologiche introdotte dalla nuova normativa di settore con il decreto legislativo 114/98. (**)

Dei **43** punti vendita secondo le definizioni di settore **9** sono alimentaristi o attività miste, **32** sono negozi del settore non alimentare.

Tra i **32** esercizi non alimentari si rilevano **2** medie strutture di vendita.

Dei **43** esercizi secondo le dimensioni tipologiche punti vendita **41** (il 95,00%) sono esercizi di vicinato e solo **2** sono medie strutture di vendita a identificare una rete commerciale per lo più rivolta ai residenti.

Numero e tipologie esercizi a confronto



Per quanto invece riguarda la distribuzione territoriale del commercio in sede fissa, tenuto conto della nuova impostazione introdotta dai criteri regionali in tema di adeguamento del PRGC, è in fase di redazione la delibera di recepimento del Consiglio Comunale incentrata sul riconoscimento degli **addensamenti e delle localizzazioni commerciali**.

** Fonte Regione Piemonte: Il commercio in Piemonte – Quaderno n°27 – Anno 2000

3 - Ricognizione delle aree mercatali: definizioni.

La prima analisi riguarda il mercato di Banchette.

Innanzitutto rileviamo la definizione fissata dal Decreto Legislativo 114/98 all'articolo 27 sub d):

“ Per mercato (si intende) l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi – attrezzata o meno – e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.”

Quindi rileviamo la definizione fissata dalla Deliberazione del Consiglio Regionale della Regione Piemonte del 1 marzo 2000 n° 626 - 3799 all'articolo 3:

*“ Per mercato (si intende) ogni manifestazione di commercio su area pubblica variamente denominata come mercato in senso stretto, fiera locale, sagra, nella quale avviene la commercializzazione al consumo da parte di operatori autorizzati al commercio su area pubblica con l'eventuale partecipazione a titolo complementare **di agricoltori.**”*

Infatti sono mercati per la Regione Piemonte:

- a) *le manifestazioni anche stagionali che si svolgono su area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, destinate all'esercizio destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata e/o specializzata di merci al dettaglio.*
- b) *le manifestazioni su area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, aventi cadenza ultramensile, nelle quali l'offerta può assumere natura integrata e/o specializzata, istituite a tempo indeterminato con periodicità prefissata. (esempio: le fiere semestrali)*
- c) *le manifestazioni di commercio su area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, ad offerta varia o specializzata di merci al dettaglio svolgentisi in occasione di festività locali o circostanze analoghe, non caratterizzate da periodicità stabilita, nonché le manifestazioni istituite in occasione di eventi eccezionali o festività. (esempio le fiere patronali, i mercatini dell'antiquariato ecc.)*

3.1 Ricognizione sui mercati di Banchette: elementi generali.
Gli altri mercati dell'area di programmazione.

Il mercato di Banchette è un mercato annuale che ha cadenza settimanale e che si svolge secondo le coordinate riassuntive di seguito indicate:

AREA SVOLGIMENTO	GIORNO	Posteggi Numero	DIMENSIONE TOTALE	MERCEOLOGIA	N°
Ex Casello autostrada	Mercoledì	23*	696	Mista	1

*esclusi i 2 posteggi destinati agli agricoltori

Per una migliore visualizzazione si rimanda alla pianta planimetrica n° 1 che rileva la localizzazione mercatale in ambito comunale.

Area di programmazione commerciale del Comune – Mercati e Gruppi di posteggi

IVREA risulta – secondo le indicazioni regionali – Comune attrattore dell'area di programmazione commerciale che è così costituita:

Comune	Giorno mercato	Numero posteggi	Merceologia	Tipo di mercato o gruppo di posteggio
Ivrea	sabato	23	mista	Piccolo
Ivrea	giovedì	8	mista	Piccolo
Ivrea	venerdì	275	mista	Grande
Ivrea	venerdì	29	mista	Piccolo
Ivrea	venerdì	124	mista	Grande
Ivrea	martedì	67	mista	Medio
Albiano d'Ivrea	giovedì	5	mista	Gruppo di posteggi
Banchette	mercoledì	23	mista	Piccolo
Banchette	sabato	4	alimentare	Gruppo di posteggi
Bollengo				
Burolo				
Cascinette d'Ivrea				
Chiaverano	mercoledì	2	mista	Gruppo di posteggi
Fiorano C.se				
Montalto Dora	mercoledì	12	mista	Piccolo
Pavone Canavese	lunedì	18	mista	Piccolo
Salerano canavese				
Samone	martedì	4	mista	Gruppo di posteggi

3.2 Ricognizione su ogni singolo mercato di Banchette: la localizzazione, la funzione e il tipo di mercato, la potenzialità economica, il numero e la dimensione dei posteggi, le concessioni di posteggio, le graduatorie di presenza degli spuntisti, le merceologie vendute, i punti di forza e di debolezza.

A – Mercato n° 1 - Mercato settimanale del mercoledì

A.1 Rilevazione dei fattori significativi del mercato:

1) LOCALIZZAZIONE: Il mercato è **localizzato** nella area mercatale Borgo Nuovo, situata in zona decentrata rispetto al nucleo urbano e tuttavia accessibile. E' situato nei pressi dell'ex casello autostradale sulla direttrice viaria che collega Banchette a Samone.

2) FREQUENZA e PERIODICITA' e DIMENSIONE: Il mercato del mercoledì è un **mercato di centro settimana a frequenza settimanale, a periodicità annuale, di dimensione piccola**: 23 posteggi, oltre a 2 posteggi destinati agli agricoltori.

3) FUNZIONE: Il mercato ha evidentemente **una funzione di attrazione commerciale solo comunale** ed integra la rete distributiva in sede fissa.

4) FORMA: La **forma mercatale** sull'area è disposta su sei file lineari contrapposte.

5) MERCEOLOGIE: Nell'ambito del mercato si riconoscono **aree merceologiche non distinte**, la prima raccoglie 8 posteggi per altrettanti banchi destinati alla vendita di merceologie alimentari, la seconda si articola in 3 posteggi per altrettanti banchi del settore non alimentare. I restanti 12 posteggi non sono assegnati.

6) SUPERFICIE e DIMENSIONE POSTEGGI: La **superficie totale** di questo mercato è di 696 metri quadrati (media mq.30,26) I posteggi presentano una **dimensione singola** diversificata con una serie dimensionale dalle seguenti caratteristiche:

n° 21 banchi da 30 mq.

n° 2 banchi da 33 mq.

7) SPECIALIZZAZIONI: Le specializzazioni del mercato si rilevano attraverso l'elenco allegato dei posteggi effettivamente occupati che attesta il poco peso anche economico di questa presenza mercatale:


Numero banchi	Specializzazione merceologica	Superficie	Dimensione media banchi
2	Frutta e verdura	60	30
3	Formaggi	90	30
3	Altri alimentari	90	30
2	Abbigliamento in genere *	66	33
	Articoli per la casa **		
1	Fiori e sementi	30	30
12	Da assegnare	360	
23	TOTALE	696	

* Abbigliamento confezionato – calzature – tessuti – intimo – mercerie – camicerie – borse – cappelli – chincaglieria

** Casalinghi – arredo per la casa – articoli in plastica – detersivi – ferramenta – quadri

Mancano le specializzazioni relative ai n.12 posteggi non assegnati.

Per una migliore visualizzazione si rimanda alla pianta planimetrica n° 2 che rileva l'area mercatale nel dettaglio .



COMUNE DI BAICHETTE

PROV. TORINO

Area mercatale Borgo Nuovo

Delimitazione spazio

PIANTA PLANIMETRICA 2 – Area mercatale

A.2 Punti di forza e di debolezza del mercato:

La localizzazione, il disegno del mercato, la provenienza dei commercianti, la funzione del mercato, il numero dei banchi per settore, la redditività, il servizio, i parcheggi gratuiti e vicini, la viabilità territoriale, la presenza merceologica, il rapporto con i mercati limitrofi, attrezzature, igiene, sicurezza, emergenze.

Griglia delle verifiche	Punto di forza	Motivazione sintetica	Punto debole	Motivazione sintetica
Localizzazione	/ x /	Accessibile	/ <u> </u> /	
Disegno	/ x /	Razionale	/ <u> </u> /	
Funzione del mercato	/ <u> </u> /		/ x /	Valenza solo comunale
Numero banchi	/ <u> </u> /		/ x /	Piccolo
Redditività/rotazione	/ x /	Stabile	/ <u> </u> /	
Servizio offerto/ lamentele	/ <u> </u> /		/ x /	Incompleto
Provenienza operatori	/ x /	Da Comuni limitrofi	/ <u> </u> /	
Parcheggi numerosità	/ <u> </u> /		/ x /	Poco accessibili
Parcheggi vicinanza	/ x /	Pedonale	/ <u> </u> /	
Viabilità connessa	/ x /	Controllabile	/ <u> </u> /	
Merceologia alimentare	/ x /	Completo	/ <u> </u> /	
Merceologia non alimen	/ x /	Completo	/ <u> </u> /	
Specializzazioni	/ x /	Sufficienti	/ <u> </u> /	
 Mercati Comuni area	/ <u> </u> /		/ x /	Attrazione maggiore
Attrezzature igieniche	/ x /	Presenti	/ <u> </u> /	
Attrezzature sicurezza	/ <u> </u> /		/ x /	Da integrare
Attrezzature emergenza	/ <u> </u> /		/ x /	Da integrare

3.3 Ricognizione sul mercato di Banchette: la complementarietà degli agricoltori.

Per agricoltore si intende l'imprenditore agricolo comunque costituito che svolge in modo autonomo l'attività agricola finalizzata alla commercializzazione dei prodotti in possesso di partita IVA per l'agricoltura.

In ordine alle altre attività di vendita su area pubblica il quadro sintetico può riguardare n° 2 attività di agricoltori che si integrano rispetto al mercato del mercoledì:

Area	Giorno	Banchi numero	Superficie in mq.	Misure
Area mercatale Borgonuovo:				
Zona agricoltori	mercoledì	1	20	4,00 x 5,00
Zona agricoltori	mercoledì	1	30	5,00 x 6,00
TOTALE		2	50	

Si rimanda alle piante planimetriche precedenti.

3.4 Ricognizione sul mercato di Banchette: le graduatorie di anzianità.

Appare opportuno – per motivi di operatività complessiva – ricostruire e definire le cosiddette graduatorie di anzianità.

L'obiettivo considerato primario, sarà definito d'ufficio – successivamente a questa fase di programmazione – sulla base della documentazione agli atti e sarà raggiunto con la deontologica collaborazione degli operatori commerciali assegnatari attualmente di posteggio.

La graduatoria compilata d'ufficio sarà esposta all' Albo Pretorio e contemporaneamente sarà distribuita a tutti gli operatori assegnatari di posto mercato, i quali avranno a disposizione fino a 30 giorni dalla distribuzione, per sottolineare e comprovare inequivocabilmente eventuali inesattezze rilevate.

Trascorso il tempo concesso per tale aggiustamento, la graduatoria diverrà definitiva, sarà tenuta esposta per opportuna trasparenza nella bacheca comunale e una copia della stessa sarà distribuita agli operatori assegnatari di posto mercato.

Per quanto riguarda la graduatoria di spunta, non è prevista alcuna modifica rispetto all'attuale ritenuta aggiornata e definitiva.

La graduatoria sopra riportata trae spunto dalla definizione dell'articolo 27 sub g) del D.L.vo 114/98:

“Per presenza sul mercato si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.”

4 - Ricognizione delle manifestazioni fieristiche – definizioni.

La seconda analisi riguarda le fiere di Banchette.

Innanzitutto rileviamo la definizione fissata dal Decreto Legislativo 114/98 all'articolo 27 sub e):

“ Per fiera (si intende) la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.”

Quindi rileviamo la profonda differenza della definizione fissata dalla Deliberazione del Consiglio Regionale della Regione Piemonte del 1 marzo 2000 n° 626 - 3799 all'articolo 3:

“ E' da intendersi come fiera, oggetto di competenza legislativa regionaler ai sensi dell'articolo 117, comma primo della Costituzione e come tale, non rientrante nella disciplina di cui alla presente normativa, il luogo e il momento di promozione dell'attività produttiva e di allevamento e del loro sviluppo,, attraverso l'esposizione dei risultati della produzione stassa, siano essi industriali, artigianali, ortofrutticoli, zootecnici di servizio, nel quale un'eventuale attività di avendita ssume valenza del tutto residuale rispetto alla finalità precipua di produzione.”

4.1 Ricognizione sulle fiere di Banchette: elementi generali.

Sulla base delle definizioni sopra riportate si rilevano le manifestazioni fieristiche presenti a Banchette denominate rispettivamente: **“Festa d'estate: Note Fiorite ”** che si svolge ogni anno nella seconda domenica di giugno, **“Raduno Auto d'Epoca”** che si svolge ogni anno generalmente a ottobre e la **“Festa di Maggio”**

Tutte le manifestazioni vengono organizzate da soggetti privati (Pro Loco per le prime due e Associazione Artistica C.M.S. – Cultura, Musica e Spettacolo per la terza) cui sono rilasciate autorizzazioni di “fiera locale” in base alla legge 47/87.

Poiché tuttavia le fiere non rientrano nella applicazione del D.L.vo 114/98 e delle conseguenti norme regionali l'intervento descrittivo è limitato a quanto sopra riportato.

5 - Ricognizione delle forme alternative del commercio su area pubblica.

La terza analisi riguarda le forme alternative del commercio su area pubblica presenti a Banchette.

Rileviamo così le definizioni di tali forme alternative come fissate all'articolo 4 della Deliberazione del Consiglio Regionale della Regione Piemonte del 1 marzo 2000 n° 626 - 3799:

“In alternativa o a completamento delle forme mercatali sono configurabili, qualora lo richiedano esigenze di miglioramento del servizio al consumatore o altri motivi di interesse pubblico, apposite aree pubbliche o private, di cui il Comune abbia la disponibilità, esterne alle sedi mercatali da destinare all'esercizio dell'attività secondo le seguenti tipologie:

- a) *posteggi singoli o gruppi di posteggi*
- b) *zone di sosta prolungata*
- c) *aree nelle quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee”*

Secondo questa definizione è dunque possibile rilevare sia i posteggi localizzati fuori dalle aree mercatali assegnati per un periodo decennale, sia anche i posteggi localizzati fuori dalle aree mercatali assegnati in modo temporaneo in occasione di feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone.


5.1 Ricognizione delle forme alternative di vendita su area pubblica di Banchette: elementi generali.

Attualmente a Banchette sono individuabili le seguenti aree che accolgono operatori commerciali che svolgono attività di vendita su area pubblica in forma alternativa o integrativa alle aree mercatali ed esattamente i seguenti **posteggi singoli** e **gruppi di posteggi ovvero aree da autorizzazione temporanea**:

TIPOLOGIA	LOCALIZZAZIONE	POSTEGGI NUMERO	DIMENSIONE	Giorno e Periodo	MERCEOLOGIA
Gruppo posteggi	Via Roma	4	ml 6 x 4	Sabato - Annuale	Alimentare

Non si rilevano posteggi isolati, zone di sosta prolungata e aree per il rilascio di autorizzazioni temporanee.

Per una migliore visualizzazione si rimanda alla pianta planimetrica n° 3 che rileva il gruppo di posteggi.



PIANTA PLANIMETRICA 3 - Gruppo di posteggi

6 - Previsioni di riordino e potenziamento del sistema dei vendita su area pubblica.

In estrema sintesi – sui singoli punti – l'intervento seguirà questa scaletta:

1 – MERCATO: Il mercato di Banchette viene confermato con le seguenti modifiche: soppressione di n. 4 posteggi. Questi spazi che non sono assegnati sono soppressi per permettere una migliore viabilità nell'area mercatale.


Il mercato dovrà invece essere opportunamente e definitivamente attrezzato per consentire il rispetto dei recenti standard igienici e sanitari fissati con Ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2002 (Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2002 n° 114);

Per una migliore visualizzazione si rimanda alla pianta planimetrica n° 4 che rileva la nuova impostazione del mercato .

2 – FIERE : Non viene prevista alcuna istituzione ufficiale di mercati a cadenza ultramensile.

3 – FORME ALTERNATIVE: I 4 posteggi di Via Roma, prima considerati "mercato" sono più propriamente, secondo le definizioni regionali, individuati come "gruppo di posteggi" e come tali da ora in poi definiti. A questi si aggiunge in termini programmatici n° 1 posteggio destinato alle attività agricole.

Come consentito dall'articolo 5 comma 3 della Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2000 n° 626-3799 la programmazione delle forme alternative al mercato, non sarà oggetto di intervento immediato, ma sarà eventualmente individuata ogni nuova iniziativa, in via successiva e contestualmente all'adozione di provvedimento istitutivo di ogni specifica manifestazione.



COMUNE DI BALICHETTE
PROV. TORINO

Area mercato Borgo Nuovo
 Inimbazione urban.

PIANTA PLANIMETRICA 4 – Mercato dopo la riduzione dei banchi

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

(D.C.R. N. 626 – 3799 del 1 marzo 2000)

	Tipologia di Mercato e localizzazione	Servizi	Interventi proposti	Note
1)	Mercato settimanale con offerta mista (art. 3 comma 3 lettera a)		Soppressione di n. 4 posteggi non assegnati, per permettere una migliore viabilità nell'area mercatale	Si attende relazione dell'ASL
2)	Mercati ultramensili		Nessuna nuova istituzione	
3)	Fiere		Nessuna nuova istituzione	
4)	Posteggi isolati quotidiani (art. 4 comma 1 lettera a)		Nessuna nuova istituzione	
5)	Posteggi isolati settimanali(art. 4 comma 1 lettera a)		Nessuna nuova istituzione	
6)	Posteggi isolati quotidiani stagionali		Nessuna nuova istituzione	
7)	Gruppo di posteggi		I posteggi di Via Roma (già istituiti). Aggiunto a questi n° 1 posteggio destinato agli agricoltori	
8)	Aree per Autorizzazioni Temporanee		Possibile istituzione in fase successiva	
9)	Zone di sosta prolungata (art. 4, comma 1 lett.b)		Nessuna nuova istituzione	
10)	Manifestazioni per occasioni speciali		Nessuna nuova istituzione	

6.1 Procedure per il rilascio di autorizzazioni e concessioni.

Il riferimento è alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 32 – 2642 del 2 aprile 2001.

6.2 Mercato di Banchette: le eventuali priorità merceologiche integrative.

Per il settore alimentare e non alimentare sono confermate le specializzazioni esistenti sia in termini di presenza attuale sia in termini di sostituzione successiva.

6.3 Scadenze temporali per il conseguimento degli obiettivi fissati.

Per conseguire gli obiettivi di cui al punto precedente nel minor tempo possibile tenuto conto dell'integrazione tra interventi in materia di commercio su area pubblica e interventi in materia di commercio in sede fissa viene fissata la seguente scaletta **solo indicativa** di scadenze temporali:

- a) entro fine 2003: riduzione di n. 4 posteggi non assegnati per consentire una migliore viabilità nel mercato del mercoledì.

6.4 Nuove istituzioni di forme alternative di vendita su area pubblica.

Non sono previste in questa fase programmatica.

6.5 Nuove istituzioni o mercati straordinari.

Non è prevista l'istituzione di nuovi mercati.

7 - Commercio su area pubblica in forma itinerante: modi di svolgimento e divieti.

Modi e divieti vengono fissati nel rispetto dell'articolo 10 comma 4 e 5 della DCR LR 28/99 e delle disposizioni fissate con Deliberazione della Giunta Regionale n° 32 – 2642 del 2 aprile 2001.

L'intervento verte sulle autorizzazioni da rilasciare ai residenti per svolgere l'attività con autorizzazioni di tipo B oltre che per lo svolgimento sul territorio comunale della stessa attività da parte degli operatori in possesso del regolare titolo:

“Per commercio in forma itinerante si intende il commercio su area pubblica esercitato senza l'uso di posteggio ed è quella consentita nell'ambito del territorio nazionale ai possessori di autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.L.vo 114/98 di tipo B oltre che nell'ambito del territorio regionale ai possessori di quelle di tipo A.”

7.1 Modo di svolgimento dell'attività.

L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste (Capo III sezione I punto 3 Deliberazione della Giunta Regionale n° 32 – 2642 del 2 aprile 2001) per il tempo necessario a servire la clientela e, comunque, non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto con obbligo, decorso detto periodo, di spostamento di almeno cinquecento metri e divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco del periodo di orario in cui è consentita la vendita nel territorio comunale.

Per quanto riguarda le procedure di rilascio delle autorizzazioni di tipo B così come previsto dall'articolo 28 comma 16 del D.L.vo 114/98 oltre che per le procedure di rilascio delle concessioni e oltre che le procedure per il subingresso, la revoca e la sospensione delle stesse autorizzazioni, si rimanda alla parte del documento definita “procedura per il rilascio delle autorizzazioni”.

7.2 Divieti di vendita.

Per l'esercizio dell'attività di vendita su area pubblica svolta in forma itinerante, nel rispetto delle norme vigenti – fatti salvi i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza – si rileva il divieto di fermata lungo le Vie di tutto il territorio comunale, quando la fermata stessa comporta intralcio per la normale circolazione veicolare.

8 - Orario di vendita del settore del commercio su aree pubbliche.

Gli orari vengono fissati nel rispetto dei criteri regionali .

In linea di indirizzo l'orario delle attività di vendita su area pubblica viene così individuato con termini ordinatori:

a) attività mercatali e posteggi fuori mercato:

Inizio attività non prima delle ore 7,00

Cessazione attività non oltre le ore 14,00

è possibile estendere l'attività di vendita anche nelle ore pomeridiane nei giorni e con le modalità eventualmente previste.

b) vendita itinerante e a domicilio:

tra le ore 8,00 e le ore 19,00

durante lo svolgimento del mercato settimanale e delle fiere locali è vietato in tutto il territorio comunale l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante.

c) vendita in strutture fisse durante l'intera settimana:

tra le ore 7,00 e le ore 22,00

d) attività fieristiche:

Inizio attività non prima delle ore 7,00

Cessazione attività non oltre le ore 22,00

Il dettaglio dell'orario delle singole attività sarà oggetto dei rispettivi atti regolamentari.

9 - Agevolazioni tributarie eventuali.

Non sono previste.

10 - Interventi in materia igienico sanitaria.

Tali interventi sono previsti dall'Ordinanza ministeriale del 03 aprile 2002, pubblicata sulla G.U. n. 114 del 17.05.02, che prevede una serie di adempimenti relativi a:

- a) *alle caratteristiche delle aree su cui si svolge il commercio su area pubblica;*
- b) *alle caratteristiche dei negozi mobili e dei banchi temporanei che i titolari dovranno adeguare entro 3 mesi ai requisiti prescritti dall'ordinanza;*
- c) *al rilascio dell'autorizzazione sanitaria in caso di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande.*

*Come si rileva sono tutte incombenze di competenza ASL, che necessitano tuttavia di adeguata collaborazione comunale da realizzare **secondo quanto fissato dalla Determina del Dirigente Regionale dell'Assessorato alla Sanità "Linee guida relative al commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche"** (vedere BUR n° 31 del 1 agosto 2002);*

Regione PIEMONTE	<p style="text-align: center;">Comune di BANCHETTE D'IVREA</p> <p style="text-align: center;">Riordino del settore del commercio su aree pubbliche ai sensi del D.L.vo 114/98 e della L.R. 28/99</p>
DGR n° 32-2642 2 APRILE 2001	
	<p style="text-align: center;">Delibera C.C n° del divenuta esecutiva il</p>
	<p style="text-align: center;">Il Sindaco Il direttore generale L'estensore</p> <p style="text-align: center;">I responsabili del servizio</p>
	Titolo dell'elaborato:
B	<p style="text-align: center;">Norme procedurali per il rilascio delle autorizzazioni di vendita su area pubblica</p>

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e definizioni.

1. Il presente provvedimento è adottato ai sensi dell'articolo 28 comma 16 del decreto legislativo 114/98 e secondo le disposizioni della Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2001 n°32 – 2642 e disciplina:

- a) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di tipo A e B e di quelle definite temporanee;
- b) le modalità di presentazione delle relative domande;
- c) le procedure istruttorie relative;
- d) le modalità di attivazione delle attività vendita;
- e) le modalità di diritto di accesso al procedimento

2. Per autorizzazione di tipo A, si intende l'autorizzazione per il commercio su area pubblica mediante l'uso di posteggio rilasciata per ogni singolo posteggio, dal Comune ove questo si trova.

L'autorizzazione consente:

- a) l'esercizio dell'attività con uso di posteggio nel mercato di competenza,
- b) la partecipazione alle fiere anche fuori regione,
- c) la vendita in forma itinerante nel territorio regionale,
- d) la spunta con uso di posteggio nei mercati della regione al di fuori del tempo di utilizzo dei posteggi assegnati,
- e) l'assegnazione di posteggi singoli ovvero in gruppi di posteggi ovvero in zone di sosta prolungata.

3. Per autorizzazione di tipo B, si intende l'autorizzazione per il commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio e in forma itinerante rilasciata dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza - se persona fisica - o la sede legale, se società.

L'autorizzazione consente:

- a) l'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale,
- b) l'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore su tutto il territorio nazionale
- c) la partecipazione alle fiere anche fuori regione,
- d) la spunta con uso di posteggio nei mercati anche fuori regione,
- e) l'assegnazione di posteggi singoli ovvero in gruppi di posteggi ovvero in zone di sosta prolungata.

4. Per autorizzazione temporanea l'autorizzazione rilasciata di volta in volta a coloro che – comunque nel rispetto della normativa fiscale vigente – siano in possesso dei previsti requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività commerciale, in occasione di feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone nei limiti dei posteggi appositamente individuati

Articolo 2 – Criteri generali per il rilascio dei diversi tipi di autorizzazione.

1. Per il rilascio delle nuove autorizzazioni di tipo A, il Comune deve inderogabilmente avere approvato con delibera di Consiglio Comunale, il riordino del settore del commercio su area pubblica. Le nuove autorizzazioni potranno essere rilasciate – fatto salvo il rispetto dei requisiti di esercizio - qualora il Comune abbia effettiva disponibilità di posteggi per effetto di:

- a) eventuale nuova istituzione,
- b) cessazione dell'uso da parte di un operatore assegnatario del posteggio.

Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, l'ufficio competente rilascia la concessione di posteggio che ha validità decennale.

2. L'istituzione di nuovi posteggi può avvenire solo attraverso apposita delibera del Consiglio Comunale.

3. Le autorizzazioni di tipo B, – fatto salvo il rispetto dei requisiti di esercizio – sono rilasciate senza limiti numerici.

4. Le autorizzazioni temporanee, – fatto salvo il rispetto dei requisiti di esercizio – sono rilasciate esclusivamente nelle occasioni, previste dalla delibera di riordino del settore e solo per i giorni in cui si realizzano le manifestazioni stesse.

TITOLO II – AUTORIZZAZIONI DI TIPO A

Articolo 3 – Domanda di autorizzazione di tipo A e relativa concessione.

1. Il soggetto richiedente che intenda ottenere un posteggio sui mercati di Banchette d'Ivrea, inoltra, all'Ufficio competente, domanda in bollo per il rilascio di autorizzazione di tipo A e per il rilascio della relativa concessione decennale sulla base delle precise indicazioni previste nell'apposito bando comunale. Ogni bando per l'assegnazione dei posteggi di mercato – regolarmente pubblicato sul B.U.R. – conterrà sempre:

- a) l'indicazione numerica del posteggio o dei posteggi disponibili,
- b) la loro ubicazione nel mercato,
- c) la dimensione espressa con la misura del fronte per la misura della profondità,
- d) le eventuali limitazioni di carattere merceologico relative al posteggio,
- e) il termine esatto entro cui l'istanza dovrà essere spedita al Comune, i criteri di priorità delle assegnazioni per ogni distinto settore merceologico
- f) l'obbligo di opzione nel caso di richiesta di più posteggi

La domanda va compilata utilizzando come traccia la modulistica predisposta dal Comune stesso e allegata alla presente deliberazione.

2. La domanda va inoltrata al Comune, a partire dalla data di pubblicazione del bando comunale nel BUR e deve pervenire nel termine massimo di 45 giorni dalla pubblicazione stessa. Le domande pervenute fuori termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità successiva.

3. Nella domanda dovranno essere dichiarati a pena di inammissibilità:

- a) il settore o i settori merceologici da attivare,
- b) la superficie di vendita del banco di vendita comprensiva della superficie di proiezione delle tende utilizzate,
- c) il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D.L.vo 114/98,
- d) il possesso dei requisiti professionali – se necessario – previsti dall'articolo 5 del D.L.vo 114/98.

4. In caso di società, salvo quanto previsto al comma 2, il possesso dei requisiti professionali, è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.

5. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità.

Articolo 4 – Esame della domanda di autorizzazione di tipo A e relativa concessione.

1. Le diverse fasi dell'istruttoria comunale sono così articolate e seguono lo schema istruttorio allegato. Il responsabile del servizio ricevuta l'istanza provvede ai seguenti adempimenti:

- A) **AVVIO DEL PROCEDIMENTO** All'atto della presentazione della domanda il responsabile dell'Ufficio Commercio rilascia le indicazioni di cui all'articolo 8 della Legge 241/90.
- B) **DOMANDA REGOLARE E COMPLETA DI OGNI DOCUMENTAZIONE** Nel caso di incompletezza o irregolarità dell'istanza il responsabile dell'ufficio commercio entro 10 giorni comunica al richiedente le cause di irregolarità e/o di incompletezza. In questi casi il termine di cui al successivo articolo 12 decorre dalla domanda regolare e/o completa.
- C) **VERIFICA DEI REQUISITI DICHIARATI IN DOMANDA** Quando la domanda sia regolare e completa si procede alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 comma 3 e qualora il responsabile rilevi l'insussistenza anche di uno soltanto di tali requisiti, dichiara la non procedibilità dell'istanza comunicandone l'archiviazione al richiedente..
- D) **COSTRUZIONE DELLA GRADUATORIA** L'ufficio commercio esamina le istanze regolarmente pervenute, secondo distinte graduatorie per settore alimentare e non alimentare, formulate tenendo conto nell'ordine dei seguenti criteri:
 - a) della maggiore anzianità di presenza valutata secondo la definizione del D.L.vo 114/98,
 - b) dell'anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese,
 - c) del minor numero di posteggi settimanali assegnati al richiedente,
 - d) dell'ordine cronologico di spedizione,

E) CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA Al termine della completa verifica istruttoria provvede al rilascio dell'autorizzazione e della concessione o alla comunicazione motivata di diniego.

Articolo 5 – Vicende delle autorizzazioni di tipo A.

1. Per quanto attiene alle vicende delle autorizzazioni di tipo A che configurano le fattispecie relative a:

- a) modifiche o aggiunte di settore merceologico al titolo,*
- b) subingresso nel titolo,*
- c) revoca e sospensione del titolo,*
- d) cambio di residenza del soggetto titolare del titolo*

si rimanda espressamente alle indicazioni regionali vigenti contenute – allo stato attuale – ai Capi IV V VI VII nelle relative Sezioni della Deliberazione della Giunta Regionale del 2 aprile 2001 n° 32 – 2642 che si riportano integralmente per opportuno utilizzo nell'allegato 1 a questo documento.

TITOLO III – AUTORIZZAZIONI DI TIPO B

Articolo 6 – Domanda di autorizzazione di tipo B.

1. Il soggetto residente o con sede legale a Banchette d'Ivrea, che intenda ottenere un'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante, inoltra all'Ufficio competente domanda in bollo per il rilascio di autorizzazione di tipo B. L'istanza va compilata utilizzando come traccia la modulistica predisposta dal Comune stesso e allegata alla presente deliberazione.

2. Nella domanda dovranno essere dichiarati a pena di inammissibilità:

- a) il settore o i settori merceologici da attivare,
- b) il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D.L.vo 114/98,
- c) il possesso dei requisiti professionali – solo se necessario – previsti dall'articolo 5 del D.L.vo 114/98.

3. In caso di società, salvo quanto previsto al comma 2, il possesso dei requisiti professionali, è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.

4. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità.

Articolo 7 – Esame della domanda di autorizzazione di tipo B.

1. Le diverse fasi dell'istruttoria comunale sono così articolate e seguono lo schema istruttorio allegato Il responsabile del servizio ricevuta l'istanza provvede ai seguenti adempimenti:

- A) **AVVIO DEL PROCEDIMENTO** All'atto della presentazione della domanda il responsabile dell'Ufficio Commercio rilascia le indicazioni di cui all'articolo 8 della Legge 241/90.
- B) **DOMANDA REGOLARE E COMPLETA DI OGNI DOCUMENTAZIONE** Nel caso di incompletezza o irregolarità dell'istanza il responsabile dell'ufficio commercio entro 10 giorni comunica al richiedente le cause di irregolarità e/o di incompletezza. In questi casi il termine di cui al successivo articolo 12 decorre dalla domanda regolare e/o completa.
- C) **VERIFICA DEI REQUISITI DICHIARATI IN DOMANDA** Quando la domanda sia regolare e completa si procede alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 comma 3 e qualora il responsabile rilevi l'insussistenza anche di uno soltanto di tali requisiti, dichiara la non procedibilità dell'istanza comunicandone l'archiviazione al richiedente..
- D) **CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA** Al termine della completa verifica istruttoria provvede al rilascio dell'autorizzazione o alla comunicazione motivata di diniego.

Articolo 8 – Vicende delle autorizzazioni di tipo B.

1. Per quanto attiene alle vicende delle autorizzazioni di tipo B che configurano le fattispecie relative a:

- a) modifiche o aggiunte di settore merceologico al titolo,
- b) subingresso nel titolo,
- c) revoca e sospensione del titolo,
- d) cambio di residenza del soggetto titolare del titolo

si rimanda espressamente alle indicazioni regionali vigenti contenute – allo stato attuale – ai Capi IV V VI VII nelle relative Sezioni della Deliberazione della Giunta Regionale del 2 aprile 2001 n° 32 – 2642 che si riportano integralmente per opportuno utilizzo nell'allegato 1 a questo documento.

TITOLO IV – AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Articolo 9 – Domanda di autorizzazione e concessione temporanea.

1. Il soggetto che intenda partecipare a una delle manifestazioni su area pubblica per le quali è previsto il rilascio di autorizzazioni temporanee, inoltra, all'Ufficio competente, domanda in bollo per il rilascio dell'autorizzazione e per il rilascio della relativa concessione. La domanda va compilata utilizzando come traccia la modulistica predisposta dal Comune stesso e allegata alla presente deliberazione.
2. La domanda inoltrata al Comune deve pervenire almeno 20 giorni prima della manifestazione cui si intende partecipare. Le domande pervenute fuori termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità successiva.
3. Nella domanda dovranno essere dichiarati a pena di inammissibilità:
 - a) il settore o i settori merceologici da attivare necessariamente accessori rispetto alla manifestazione principale,
 - b) la superficie di vendita occupata per la vendita comprensiva della superficie di proiezione delle tende utilizzate,
 - c) il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D.L.vo 114/98,
 - d) il possesso dei requisiti professionali – solo se necessario – previsti dall'articolo 5 del D.L.vo 114/98.
4. In caso di società, salvo quanto previsto al comma 2, il possesso dei requisiti professionali, è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.
5. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità.

Articolo 10 – Esame della domanda di autorizzazione temporanea.

1. Le diverse fasi dell'istruttoria comunale sono così articolate e seguono lo schema istruttorio allegato. Il responsabile del servizio ricevuta l'istanza provvede ai seguenti adempimenti:
- A) **AVVIO DEL PROCEDIMENTO** All'atto della presentazione della domanda il responsabile dell'Ufficio Commercio rilascia le indicazioni di cui all'articolo 8 della Legge 241/90.
 - B) **DOMANDA REGOLARE E COMPLETA DI OGNI DOCUMENTAZIONE** Nel caso di incompletezza o irregolarità dell'istanza il responsabile dell'ufficio commercio entro 3 giorni comunica al richiedente le cause di irregolarità e/o di incompletezza. In questi casi il termine di cui al successivo articolo 12 decorre dalla domanda regolare e/o completa.
 - C) **VERIFICA DEI REQUISITI DICHIARATI IN DOMANDA** Quando la domanda sia regolare e completa si procede alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 comma 3 e qualora il responsabile rilevi l'insussistenza anche di uno soltanto di tali requisiti, dichiara la non procedibilità dell'istanza comunicandone l'archiviazione al richiedente..
 - D) **COSTRUZIONE DELLA GRADUATORIA** L'ufficio commercio esamina le istanze regolarmente pervenute – se necessario – secondo distinte graduatorie per settore alimentare e non alimentare, formulate tenendo conto nell'ordine dei seguenti criteri:
 - a) dell'ordine cronologico di spedizione,
 - b) dell'anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese.
 - E) **CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA** Al termine della completa verifica istruttoria provvede al rilascio dell'autorizzazione valida per la durata della manifestazione ovvero alla comunicazione motivata di diniego.

TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI.

Articolo 11 – Documentazione.

1. Alle domande di autorizzazione presentate in Comune ai sensi dei precedenti articoli 3, 6, 9 non dovrà essere allegata alcuna documentazione aggiunta rispetto a quella richiesta dalla modulistica comunale, fatta salva la maggiore documentazione che il richiedente riterrà di allegare .

Articolo 12 – Rilascio autorizzazione e relativa comunicazione.

1. In caso di esito istruttorio positivo, il responsabile del servizio provvede al rilascio dell'autorizzazione di tipo A e B entro e non oltre 90 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

2. In caso di esito istruttorio positivo, il responsabile del servizio provvede al rilascio dell'autorizzazione temporanea comunque sempre prima della realizzazione dell'evento che giustifica il rilascio.

3. In caso di esito istruttorio negativo, il responsabile del servizio provvede alla relativa comunicazione di diniego rispettivamente entro e non oltre 90 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza per i titoli di cui al comma 1 e entro e non oltre 3 giorni per i titoli di cui al comma 2.

4. In caso di mancata comunicazione del provvedimento di diniego entro il termine suddetto, l'istanza deve ritenersi accolta.

Articolo 13 – Attivazione delle autorizzazioni..

1. A sensi dell'articolo 29 comma 4 lettera a) del Decreto Legislativo 114/98, l'attivazione dell'esercizio nel caso di autorizzazioni di tipo A e B, deve avvenire entro sei mesi dal rilascio del titolo autorizzatorio salvo proroga in caso di comprovata necessità pena la decadenza dell'autorizzazione rilasciata e conseguente declaratoria di revoca.

Articolo 14 – Accesso al procedimento autorizzatorio.

1. A sensi del regolamento comunale i soggetti legittimati hanno titolo ad accedere alla documentazione relativa al procedimento autorizzatorio.

2. Qualora la richiesta di accesso pervenga prima della conclusione del procedimento ovvero in una fase istruttoria parziale, il responsabile del servizio ha facoltà di differire l'accesso alla conclusione del procedimento e in tale caso il differimento e le relative motivazioni saranno comunicate per iscritto all'interessato.

3. Il responsabile del servizio nega l'accesso ai documenti nei casi previsti dal DPR 26 giugno 1992 n° 352.

Allegati

- 1 – Disposizioni regionali in tema di vicende giuridiche delle autorizzazioni*
- 2 – Modulistica*
- 3 – Schema istruttorio*
- 4 – Modelli di autorizzazione*

SCHEMA ISTRUTTORIO

A) AVVIO DEL PROCEDIMENTO

L'avvio del Procedimento con indicazioni di cui all'articolo 8 Legge 241/90

È stato effettuato /__ / con Comunicazione del _____

Copia allegata agli atti /__ /

B) DOMANDA REGOLARE E COMPLETA DI OGNI DOCUMENTAZIONE

Entro 10 giorni dal ricevimento della domanda si è reso necessario comunicare al soggetto richiedente cause di incompletezza o irregolarità dell'istanza.

Sì /__ / NO /__ /

Se sì è stata inviata comunicazione in data _____

Copia della comunicazione con il dettaglio delle cause di incompletezza o irregolarità allegata agli atti /__ /

Dettaglio di spunta:

La domanda contiene le indicazioni relative a:

- il settore o i settori merceologici da attivare Sì /__ / No /__ /
- il possesso dei requisiti morali Sì /__ / No /__ /
- il possesso dei requisiti professionali Sì /__ / No /__ /

La domanda è correttamente sottoscritta Sì /__ / No /__ /

VERIFICA DEI REQUISITI DICHIARATI IN DOMANDA

A domanda regolare e completa si procede alla verifica della sussistenza dei seguenti requisiti:

- requisiti morali Sì /__ / No /__ / *
- requisiti professionali Sì /__ / No /__ / **

* Verificate e allegare agli atti le seguenti certificazioni:

Tribunale Sezione fallimenti /__ /
Casellario Giudiziale /__ /
Certificazione antimafia /__ /
Altro: /__ /

** Verificate le seguenti posizioni:

Corso professionale Sì /__ / No /__ / Atto/i acquisito/i : _____
Iscrizione Rec Sì /__ / No /__ / Atto acquisito: _____
Esercizio attività in proprio Sì /__ / No /__ / Atto acquisito: _____
Dipendente Sì /__ / No /__ / Atto acquisito: _____

Comunicazione di archiviazione per carenza di requisiti Sì /__ / No /__ /

Se sì inviata in data _____ a mezzo _____

C) CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA

Al termine della completa verifica istruttoria il responsabile dell'Ufficio Commercio provvede al rilascio dell'autorizzazione.

Autorizzazione amministrativa rilasciata in data _____ con il N° _____
(copia allegata agli atti /__ /)

Concessione rilasciata in data _____ con il N° _____
(copia/e allegata/e agli atti /___/)

COMUNE DI BANCHETTE D'IVREA
PROVINCIA DI TORINO

COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista in generale il Decreto Legislativo 114/98,

Visto in particolare l' art.11 comma 4 della L.R 12 novembre 1999 n° 28,

Visto in particolare il CAPO IX DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642. 2642

RILASCIA A

residente in _____ Comune _____

AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA

per i giorni _____

per la vendita degli articoli di cui alle tabelle merceologiche _____

durante lo svolgimento della manifestazione della Fiera.

Per l'esercizio dell'attività si CONCEDE altresì

il posteggio n° _____

GIORNO DI FIERA _____

AREA UBICAZIONE _____

AREA ATTREZZATA CON _____

DIMENSIONE MQ. _____

FRONTE ML. _____ PROFONDITA' ML. _____

La presente concessione ha validità per i giorni sopra indicati a far data da _____

IL SINDACO

Data,

Regione PIEMONTE	Comune di BANCHETTE Riordino del settore del commercio su aree pubbliche Ai sensi del D.L.vo 114/98 e della L.R. 28/99
DGR n° 32-2642 2 APRILE 2001	
	Delibera C.C n° del divenuta esecutiva il
	Il Sindaco Il direttore generale L'estensore
	Il responsabile del servizio
	Titolo dell'elaborato:
C	Regolamentazione delle vendite su area pubblica di commercianti e agricoltori effettuate: nel mercato nelle fiere nei posteggi fuori mercato

INDICE

CAPO I NORMA GENERALE

Articolo 1 – Regolamentazione del commercio su area pubblica.

CAPO II SEZIONI REGOLAMENTARI

SEZIONE I: IL MERCATO

CARATTERISTICHE DEL MERCATO

Articolo 2 – Caratteristiche del mercato.

Articolo 3 – Orari di mercato

Articolo 4 – Aree di riserva.

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Articolo 5 – Accesso degli operatori al mercato

Articolo 6 – Regole per la circolazione pedonale nel mercato

Articolo 7 – Regole per la circolazione veicolare nel mercato

Articolo 8 – Criteri di assegnazione dei posteggi – Modifiche di lieve entità.

Articolo 9 – Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio sul mercato .

Articolo 10 – Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti.

Articolo 11 – Subingresso nell'autorizzazione di tipo A

Articolo 12 – Revoca e sospensione della autorizzazione.

Articolo 13 – Scambio di posteggio.

Articolo 14 – Indisponibilità di posteggio.

Articolo 15 – Obblighi dei venditori.

Articolo 16 – Sostituzione nell'autorizzazione.

Articolo 17 – Modalità di rassegna dei posteggi nel caso di riorganizzazione del mercato.

Articolo 18 – Commissione di mercato.

DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI

Articolo 19 – Aree destinate ai produttori agricoli. Previsioni di regole.

Articolo 20 – Criteri di assegnazione dei posteggi.

Articolo 21 – Subingresso nel posteggio

Articolo 22 – Decadenza della concessione di posteggio.

Articolo 23 – Scambio di posteggio.

Articolo 24 – Indisponibilità di posteggio.

Articolo 25 – Assenze degli agricoltori.

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 26 – Promozione dell'informazione e della tutela dei consumatori

Articolo 27 – Collocamento delle derrate.

Articolo 28 – Divieti di vendita.

Articolo 29 - Vendita di animali destinati all'alimentazione.

Articolo 30 – Atti dannosi agli impianti del mercato e all'arredo urbano.

Articolo 31 – Utilizzo dell'energia elettrica.

Articolo 32 – Furti e incendi.

Articolo 33 – Verifica delle assenze degli operatori commerciali.

CANONI E TASSE DI POSTEGGIO

Articolo 34 – Tassa di occupazione del suolo pubblico.

Articolo 35 – Preposti alla vigilanza.

SANZIONI

Articolo 36 – Sanzioni.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37 – Disposizioni finali.

SEZIONE II: AREE ALTERNATIVE AL MERCATO

CARATTERISTICHE DELLE AREE ALTERNATIVE AL MERCATO

Articolo 38 – Caratteristiche delle aree alternative al mercato: posteggi singoli – gruppi di posteggi – aree in cui è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee – zone di sosta prolungata.

Articolo 39 – Orari di vendita nei posteggi in aree alternative.

Articolo 40 – Dimensioni dei posteggi.

Articolo 41 – Aree di riserva.

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEI POSTEGGI IN AREE ALTERNATIVE

Articolo 42 – Accesso degli operatori ai posteggi in aree alternative.

Articolo 43 – Criteri di assegnazione dei posteggi in aree alternative.

Articolo 44 – Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio in aree alternative.

Articolo 45 – Assegnazione giornaliera dei posteggi in aree alternative vacanti.

Articolo 46 – Subingresso nel posteggio in aree alternative.

Articolo 47 – Revoca e sospensione della autorizzazione.

Articolo 48 – Scambio di posteggio in aree alternative.

Articolo 49 – Indisponibilità di posteggio in aree alternative.

Articolo 50 – Obblighi dei venditori.

DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI

Articolo 52 – Aree alternative destinate agli agricoltori.

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 53 – Disposizioni comuni a quelle previste per i posteggi sul mercato.

VIGILANZA SUI POSTEGGI IN AREE ALTERNATIVE

Articolo 54 – Preposti alla vigilanza.

SEZIONE III: I MERCATI A CADENZA ULTRAMENSILE

CARATTERISTICHE DEI MERCATI

Articolo 55 – I mercati a cadenza ultramensile di Banchette oggetto del presente Regolamento.

Articolo 56 – Orari di mercato

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Articolo 57 – Accesso degli operatori al mercato.

Articolo 58 – Regole per la circolazione pedonale nel mercato.

Articolo 59 – Regole per la circolazione veicolare nel mercato.

Articolo 60 – Criteri di assegnazione dei posteggi.

Articolo 61 – Domande per la concessione di posteggio sul mercato.

Articolo 62 – Assegnazione dei posteggi.

Articolo 63 – Assegnazione dei posteggi vacanti.

Articolo 64 – Obblighi dei venditori.

Articolo 65 – Sostituzione del soggetto autorizzato.

Articolo 66 – Rimandi.

Articolo 67 – Esclusione dai mercati a cadenza ultramensile.

Articolo 68 – Causa di forza maggiore.

CAPO I

NORMA GENERALE

Articolo 1 – Regolamentazione del commercio su area pubblica.

1.1 Con il presente atto emanato ai sensi del Titolo III Capo I punto 7 della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642, il Comune di Banchette intende regolamentare il sistema complessivo della vendita su area pubblica e più esattamente la vendita effettuata dai commercianti e dai produttori agricoli:

- a) nel mercato
- b) nelle fiere
- c) nei posteggi singoli
- d) nei gruppi di posteggi
- e) nelle zone di sosta prolungata

1.2 Il Regolamento prevede una sezione specifica ognuna delle forme di vendita sopra indicate.

CAPO II

SEZIONI REGOLAMENTARI

SEZIONE I: I MERCATI A CADENZA SETTIMANALE

CARATTERISTICHE DEI MERCATI

Articolo 2 – Il mercato di Banchette oggetto del presente Regolamento.

2.1 Il mercato di Banchette che si svolge con cadenza settimanale – da ora in poi denominato mercato oggetto del Regolamento – opportunamente reistituito – sono:

AREA SVOLGIMENTO	GIORNO o MESE	Posteggi Numero	Assegnazione	MERCEOLOGIA
Ex Casello	Mercoledì	19*	Decennale	Mista

* esclusi i due posteggi destinati agli agricoltori.

2.2 La suddivisione in settori merceologici, la descrizione delle aree di svolgimento del mercato, la superficie di ogni singolo posteggio e le superfici complessive di vendita dei diversi settori merceologici, sono fissate - e a questo riferimento ufficiale si rimanda - per lo svolgimento attuale e per lo svolgimento programmato in termini di razionalizzazione del mercato dalla deliberazione del Consiglio Comunale titolata " Riordino del settore del commercio su aree pubbliche nel capitolo dei programmi e degli obiettivi.

2.3 La soppressione, lo spostamento o le modifiche al mercato oggetto del presente regolamento, potranno essere definiti solo con analogo provvedimento consiliare.

Articolo 3 – Orari di mercato

3.1 Ogni mercato dovrà operare secondo le seguenti regole orarie e in sintonia con quanto previsto al punto 6 della delibera di riordino:

a) orario di entrata e di spunta giornaliera:

tutti gli operatori dovranno essere all'interno dell'area mercatale entro e non oltre le ore 8, 30 nel periodo invernale e nel periodo estivo Dopo tale orario il posteggio si intenderà vacante e potrà essere assegnato secondo le regole del mercato;

b) orario di allestimento dei banchi:

l'allestimento dei banchi di vendita potrà iniziare non prima delle ore 6, 00;

c) orario di inizio della vendita:

Alimentari dalle ore 7, 30

Extralimentari dalle ore 7, 30

d) orario di cessazione della vendita:

la cessazione dell'attività di vendita non sarà consentita prima delle ore 12, 00 e non oltre le ore 13,00;

e) orario di sgombero dell'area di mercato:

lo sgombero totale dell'area mercatale dovrà essere completato entro e non oltre le ore 14, 00.

3.2 A nessun operatore è consentito - salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità - abbandonare anticipatamente il mercato.

3.3 Nuove fasce orarie eventualmente diversificate secondo le stagioni potranno essere fissate dal Sindaco ai sensi della vigente normativa.

Articolo 4 – Aree di riserva.

4.1 Le aree di riserva da utilizzare in caso di impossibile utilizzo totale o parziale di quelle indicate come aree primarie per commercianti e agricoltori saranno individuate di volta in volta secondo le esigenze verificate in quella circostanza.

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Articolo 5 – Accesso degli operatori al mercato.

5.1 L'accesso alle aree di mercato è consentito agli operatori commerciali assegnatari di posto mercato e agli operatori cosiddetti spuntisti, esclusivamente nell'orario fissato dal precedente articolo 3.

Articolo 6 – Regole per la circolazione pedonale nel mercato.

6.1 Non esiste regolazione della circolazione pedonale nel mercato. La stessa è lasciata alla discrezionalità del consumatore.

Articolo 7 – Regole per la circolazione veicolare nel mercato.

7.1 E' vietata la circolazione ed il posteggio degli automezzi se non facenti parte indispensabile dell'attività all'interno delle aree adibite a sede di mercato. I mezzi non autorizzati verranno rimossi a cura della Polizia Municipale e le relative spese saranno poste a carico del proprietario del mezzo.

Articolo 8 – Criteri di assegnazione dei posteggi – Modifiche di lieve entità.

8.1 Per ottenere l'assegnazione di un posteggio sull'area del mercato è necessario essere in possesso dell'autorizzazione di tipo A prevista dal D.L.vo 114/98 rilasciata dal Comune di Banchette.

8.2 Ai sensi del Titolo VI Capo I Sezione I punto 1 della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642 sarà effettuata la conversione delle autorizzazioni in vigore precedentemente in vigore rilasciate ai sensi della Legge 112/91. Pertanto tutti i commercianti su area pubblica assegnatari di posteggio sul mercato saranno regolarizzati con i titoli previsti dalla DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642.

8.3 Per l'assegnazione di posteggi resi disponibili da rinunce, da revoche o da altre modifiche intervenute sulle aree pubbliche, la competenza è del Comune di Banchette.

8.4 L'attuale configurazione territoriale del mercato non consente di prendere in considerazione nessuna modifica alla dimensione fissata del posteggio anche se di lieve entità.

Articolo 9 – Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio sul mercato.

9.1 Le domande per l'autorizzazione di un posteggio e la relativa concessione disponibile sul mercato devono seguire le disposizioni fissate dal Titolo IV Capo II della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642 la cui procedura è contenuta in apposito documento comunale intitolato: "Norme procedurali per il rilascio delle autorizzazioni di vendita su area pubblica".

Articolo 10 – Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti.

10.1 I posteggi non occupati entro l'orario di lavoro fissato dall'articolo 3 del presente Regolamento, sono disponibili per l'assegnazione giornaliera. Tale assegnazione prioritariamente riservata a coloro che hanno il più alto numero di presenze sul mercato quale che sia la loro residenza o sede o nazionalità.

Per partecipare alla spunta è necessario essere muniti di autorizzazione originale, attrezzature e merci. A parità di presenze viene considerata la data di inizio attività dell'operatore commerciale effettivamente in attività, come rilevata dal certificato di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA.

10.2 La graduatoria delle priorità è aggiornata dopo ogni mercato dal corpo di vigilanza mediante annotazione su apposito registro. Lo stesso è sempre disponibile per la consultazione da parte degli operatori.

10.3 Qualora l'operatore assegnatario giornaliero, non occupi il posteggio assegnatogli entro 15 minuti, il posteggio si intenderà rifiutato e non sarà conteggiata la presenza.

10.4 Sarà altresì conteggiata la presenza ad ogni operatore che partecipando alle operazioni di spunta non ottenga l'assegnazione giornaliera per esaurimento dei posti disponibili oppure per motivi di spazio di allestimento.

Articolo 11 – Subingresso nell'autorizzazione di tipo A.

11.1 Le comunicazioni di subingresso nell'autorizzazione di un posteggio e relativa concessione di mercato devono seguire le disposizioni fissate dal Titolo IV Capo IV della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642. 2642 la cui procedura è contenuta in apposito documento comunale intitolato: "Norme procedurali per il rilascio delle autorizzazioni di vendita su area pubblica".

Articolo 12 – Revoca e sospensione della autorizzazione e della concessione di posteggio.

12.1 La revoca e la sospensione dell'autorizzazione e della concessione di un posteggio e della relativa concessione di mercato devono avvenire esclusivamente secondo la norma fissata dall'articolo 29 del D.L.vo 114/98.

Articolo 13 – Scambio di posteggio.

13.1 Non è in alcun modo consentito lo scambio di posteggio tra operatori assegnatari di posteggio sul mercato.

Articolo 14 – Indisponibilità di posteggio.

14.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'operatore commerciale, è demandata alla scelta d'ufficio dell'amministrazione attraverso l'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale o utilizzando le aree di riserva di cui all'articolo 6 del presente Regolamento oppure individuando la migliore soluzione tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile.

Articolo 15 – Obblighi dei venditori.

15.1 Gli operatori commerciali possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

15.2 Gli operatori commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature, i rifiuti devono essere raccolti negli appositi contenitori o rimossi con le modalità stabilite dal Comune.

15.3 Gli operatori commerciali devono tenere esposto in modo visibile il cartello copia dell'autorizzazione. Su richiesta delle persone autorizzate al controllo dovranno esibire il documento di assegnazione del posteggio, l'originale del titolo autorizzatorio e le ricevute attestanti il pagamento della tassa di posteggio e della tassa raccolta trasporto e smaltimento rifiuti.

15.4 I cartellini o il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e quantità.

15.5 E' vietato recare molestie, occupare spazi non assegnati, tenere cani, accendere fuochi liberi.

Articolo 16 – Sostituzione del soggetto autorizzato.

16.1 E' consentita la sostituzione del titolare dell'autorizzazione solo nel caso in cui a sostituirlo siano i coadiuvanti o i dipendenti e solo a condizione che gli stessi – nel corso dell'attività di vendita – siano muniti dell'attrezzatura di vendita e fiscale e del veicolo del titolare stesso.

Articolo 17 – Modalità di riassegnazione dei posteggi nel caso di riorganizzazione del mercato.

17.1 Nel caso in cui si debba procedere alla riorganizzazione temporanea o definitiva del mercato saranno fissate adeguate modalità di riassegnazione dei posteggi.

Articolo 18 – Commissione di mercato.

18.1 Per l'esame e lo studio delle problematiche relative alla funzionalità dei mercati non è istituita alcuna commissione consultiva.

DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI

Articolo 19 – Aree destinate agli agricoltori. – Previsione regole.

19.1 Per quanto riguarda le aree date in concessione per l'esercizio dell'attività di vendita degli agricoltori l'ampiezza complessiva viene individuata per aree e per superficie nel seguente modo:

Area	Giorno	Banchi numero	Superficie in mq.
Zona agricoltori	Mercoledì	2	50
Via Roma	Sabato	1	25

Articolo 20 – Criteri di assegnazione dei posteggi.

20.1 Le domande per la concessione di un posteggio di agricoltore sulle aree fissate dal Comune devono essere spedite all'ufficio Commercio per l'esame di competenza. Le domande saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di acquisizione delle stesse al protocollo comunale e se non si potesse procedere a assegnazione per esaurimento delle disponibilità, le stesse saranno inserite in un elenco e considerate valide fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione.

20.2 La qualità di agricoltore è provata mediante esibizione del proprio numero di Partita Iva ed anche mediante l'inoltro di un certificato in carta libera rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza all'interessato che attesti:

- a) il tipo di coltivazione o allevamento prevalente realizzato dal produttore,
- b) la superficie del fondo utilizzato per la coltivazione e l'allevamento dei prodotti posti in vendita,

20.3 Valgono per gli agricoltori tutte le regole fissate dal presente regolamento per gli operatori commerciali in tema di orario, di assegnazione giornaliera dei posti vacanti e di sanzioni.

20.4 Il Comune tramite personale preposto, vigilerà e verificherà in merito alla corretta attività di vendita da parte degli agricoltori dei soli prodotti ottenuti dalla conduzione dei loro fondi.

Articolo 21 – Subingresso nel posteggio.

21.1 E' consentita la cessione del posteggio solo nel caso in cui sia unitamente ceduta l'azienda agricola di riferimento.

Articolo 22 – Decadenza della concessione di posteggio.

22.1 L'unico motivo di decadenza di concessione del posteggio è rappresentato dalla perdita dello "status" di agricoltore ai sensi della normativa vigente.

Articolo 23 – Scambio di posteggio.

23.1 Non è in alcun modo consentito lo scambio di posteggio tra operatori concessionari di mercato.

Articolo 24 – Indisponibilità di posteggio.

24.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'agricoltore, è demandata alla scelta d'ufficio dell'amministrazione attraverso l'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale o utilizzando le aree di riserva di cui all'articolo 6 del presente Regolamento oppure individuando la migliore soluzione tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile.

Articolo 25 – Assenze degli agricoltori.

25.1 Le assenze degli agricoltori – opportunamente comunicate – non comportano alcuna decadenza dall'assegnazione del posteggio.

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 26 – Promozione dell'informazione e della tutela dei consumatori.

26.1 Ogni operatore commerciale assegnatario di posteggio sull'area mercatale di Banchette, deve regolarmente esporre i cartellini e/o i listini dei prezzi praticati e deve essere in grado – su richiesta – di descrivere puntualmente i prodotti venduti in ordine all'approvvigionamento, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti stessi.

Articolo 27 – Collocamento delle derrate.

27.1 Le derrate alimentari poste in vendita sul mercato devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti alla vigilanza sanitaria.

27.2 Le derrate alimentari non possono essere collocate al suolo, ma su banchi appositamente attrezzati, aventi altezza non inferiore a 0,60 metri o comunque nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti. L'altezza dei cumuli non può superare metri 1,40 dal suolo.

27.3 Sono soggette alle stesse disposizioni anche le derrate di prodotti non alimentari riguardanti i generi di abbigliamento, le pentole, le stoviglie e gli accessori di cucina.

Articolo 28 – Divieti di vendita.

28.1 Sul mercato è fatto divieto di vendere derrate alimentari e bevande non atte al consumo o comunque non conformi alle leggi sanitarie. A tale proposito, si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto vendita compresi quelli ubicati sui mezzi di trasporto.

28.2 Non possono essere venduti se non i prodotti contenuti nelle tabelle merceologiche del settore alimentare.

28.3 Nei casi sopra previsti può essere prevista la confisca dei prodotti non a norma.

Articolo 29 - Vendita di animali destinati all'alimentazione.

29.1 Fatta eccezione per i prodotti ittici, nei mercati è proibito uccidere, spennare ed eviscerare animali, i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati.

Articolo 30 – Atti dannosi agli impianti del mercato e all'arredo urbano.

30.1 Gli operatori non devono in alcun modo, danneggiare, manomettere o insudiciare gli impianti e le attrezzature del mercato e – in modo particolare – il suolo e l'arredo urbano.

Articolo 31 – Utilizzo dell'energia elettrica.

31.1 E' fatto divieto agli operatori commerciali di effettuare allacciamenti agli impianti di energia elettrica senza la preventiva autorizzazione del Sindaco e dell'Ente erogatore.

Articolo 32 – Furti e incendi.

32.1 L'Amministrazione Comunale non risponde di furti e incendi che si verificano sul mercato.

Articolo 33 – Verifica delle assenze degli operatori commerciali.

33.1 E' ritenuto assente dal mercato chi non si presenta sullo stesso entro il termine massimo fissato all'Articolo 3.1 sub. a) oppure chi lo abbandona prima dell'ora stabilita all'Articolo 3.1 sub. d).

CANONI E TASSE DI POSTEGGIO

Articolo 34 – Tassa di occupazione del suolo pubblico.

34.1 Il Comune determina la misura, le modalità ed i termini di pagamento della tassa giornaliera di occupazione del suolo pubblico con atto deliberativo a parte secondo le disposizioni legislative vigenti dandone opportuna preventiva comunicazione.

34.2 La tassa di occupazione del suolo pubblico verrà riscossa secondo le regole operative previste dall'Ufficio Tributi del Comune .

34.3 In caso di occupazione temporanea l'operatore corrisponderà la tassa di occupazione agli addetti alla riscossione secondo le tariffe vigenti.

VIGILANZA MERCATO

Articolo 35 – Preposti alla vigilanza.

35.1 Preposto alla vigilanza sul mercato è il Corpo di Polizia Municipale.

Ad esso compete:

- 1 - garantire l'ordinata formazione e lo scioglimento quotidiano del mercato,
- 2 - assegnare i posti vacanti,
- 3 - garantire il rispetto delle norme igieniche,
- 4 - garantire il rispetto delle norme sull'attività commerciale,
- 5 - garantire il rispetto delle norme sul funzionamento del mercato.

SANZIONI

Articolo 36 – Sanzioni.

36.1 Secondo l'articolo 29 del D.L.vo 114/98 e secondo la procedura fissata dallo stesso articolo al comma 2, le violazioni alle prescrizioni di tempo stabilite per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.

36.2 Le altre violazioni alle prescrizioni del presente regolamento vengono punite con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia.

DISPOSIZIONI FINALI e TRANSITORIE

Articolo 37 – Disposizioni finali.

37.1 Il decennio di validità dell'assegnazione della concessione di posteggio per gli attuali assegnatari decorre a far data dalla deliberazione di riordino.

37.2 L'esercizio del commercio su area pubblica del mercato è regolamentato oltre che dalle disposizioni della legge e della presente delibera anche dai regolamenti comunali di polizia urbana, annona ed igiene e dalle prescrizioni urbanistiche e viabilistiche vigenti nel Comune.

37.3 In caso di coincidenza dei giorni di mercato con una data festiva il mercato viene anticipato al giorno precedente, posticipato al giorno successivo qualora anche il giorno precedente coincidesse con un giorno festivo.

37.4 In caso di necessità il Responsabile del Servizio adotterà adeguate soluzioni.

SEZIONE II: AREE ALTERNATIVE AL MERCATO

CARATTERISTICHE DELLE AREE ALTERNATIVE AL MERCATO

Articolo 38 – Caratteristiche delle aree alternative al mercato: posteggi singoli – gruppi di posteggi – aree in cui è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee – zone di sosta prolungata.

38.1 I posteggi fuori mercato di Banchette – da ora in poi denominati posteggi in aree alternative – vengono distinti in posteggi assegnati decennialmente e posteggi assegnati temporaneamente.

38.2 Il numero dei posteggi in aree alternative al mercato concessi per dieci anni è fissato in numero totale di 4.

TIPOLOGIA	LOCALIZZAZIONE	Numero posteggi	Superficie In mq.	Periodo e frequenza	MERCEOLOGIA
Gruppo di posteggi	Via Roma	4	96	Annuale (sabato)	mista

38.3 Il numero dei posteggi fuori mercato concessi in modo temporaneo è fissato in numero totale di 0.

38.4 Le aree di svolgimento della vendita nei posteggi in aree alternative e la superficie di ogni singolo posteggio, potranno essere fissate come consentito dall'articolo 5 comma 3 della Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2000 n° 626-3799 - e a questo riferimento ufficiale si rimanda - in via successiva contestualmente all'adozione di provvedimento istitutivo di ogni specifica manifestazione.

Articolo 39 – Orari di vendita nei posteggi in aree alternative.

39.1 La vendita nei posteggi in aree alternative con assegnazione decennale dovrà avvenire secondo le seguenti regole orarie e in sintonia con quanto previsto al punto 6 della delibera di riordino:

a) orario di entrata e di spunta giornaliera:

tutti gli operatori dovranno essere all'interno dell'area sede di posteggio entro e non oltre le ore 7,00.

Dopo tale orario il posteggio si intenderà vacante e potrà essere assegnato secondo le regole di seguito stabilite;

b) orario di inizio e cessazione della vendita:

Alimentari dalle ore 7,30 alle ore 19,00
Extralimentari dalle ore 7,30 alle ore 19,00

39.2 Nuove fasce orarie eventualmente diversificate secondo le stagioni potranno essere fissate dal Sindaco ai sensi della Legge 367/2000

Articolo 40 – Dimensioni dei posteggi.

40.1 Le dimensioni dei singoli posteggi in aree alternative risultano fissate dal provvedimento istitutivo di ogni specifica manifestazione.

40.2 Non è consentito in alcun modo all'operatore commerciale occupare uno spazio diverso da quello previsto nella concessione decennale o temporanea di posteggio in aree alternative. L'eventuale occupazione di spazio oltre i limiti dell'area autorizzata sarà punito come violazione del presente Regolamento.

Articolo 41 – Aree di riserva.

41.1 Le aree di riserva da utilizzare in caso di impossibile utilizzo totale o parziale di quelle indicate come aree alternative al mercato saranno individuate di volta in volta secondo le esigenze verificate in quella circostanza.

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEI POSTEGGI IN AREE ALTERNATIVE

Articolo 42 – Accesso degli operatori ai posteggi in aree alternative.

42.1 L'accesso alle aree dei posteggi in aree alternative è consentito agli operatori commerciali assegnatari del posteggio stesso e agli operatori cosiddetti spuntisti esclusivamente nell'orario fissato dal precedente articolo 38.

Articolo 43 – Criteri di assegnazione dei posteggi in aree alternative.

43.1 Per ottenere l'assegnazione di un posteggio in aree alternative con assegnazione decennale è necessario essere in possesso dell'autorizzazione prevista dal D.L.vo 114/98, mentre per ottenere la concessione di un posteggio in aree alternative con assegnazione temporanea è necessario essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 44 – Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio in aree alternative.

44.1 Le domande per l'autorizzazione di un posteggio in aree alternative, il rilascio dell'autorizzazione temporanea e le relative concessioni devono seguire le disposizioni fissate nelle procedure richiamate nell'articolo 11 del presente Regolamento.

Articolo 45 – Assegnazione giornaliera dei posteggi in aree alternative vacanti.

45.1 I posteggi in aree alternative non occupati entro l'orario di lavoro fissato dall'articolo 39 del presente Regolamento, sono disponibili per l'assegnazione giornaliera. Tale assegnazione prioritariamente riservata a coloro che hanno il più alto numero di presenze sul posteggio stesso quale che sia la loro residenza o sede o nazionalità. Per partecipare alla spunta è necessario essere muniti di attrezzature e merci. A parità di presenze viene considerata la data di inizio attività dell'operatore commerciale effettivamente in attività, come rilevata dal certificato di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA.

45.2 La graduatoria delle priorità è aggiornata dal corpo di vigilanza mediante annotazione su apposito registro. Lo stesso è sempre disponibile per la consultazione da parte degli operatori.

45.3 Qualora l'operatore assegnatario giornaliero, non occupi il posteggio assegnatogli entro 30 minuti, il posteggio si intenderà rifiutato e non sarà conteggiata la presenza.

45.4 Sarà altresì conteggiata la presenza ad ogni operatore che partecipando alle operazioni di spunta non ottenga l'assegnazione giornaliera per esaurimento dei posti disponibili oppure per motivi di spazio di allestimento.

Articolo 46 – Subingresso nel posteggio in aree alternative.

46.1 Le comunicazioni di subingresso nell'autorizzazione di un posteggio in aree alternative e relativa concessione di mercato devono seguire le disposizioni fissate dal Titolo IV Capo IV della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642.

Articolo 47 – Revoca e sospensione della autorizzazione.

47.1 La revoca e la sospensione dell'autorizzazione di un posteggio in aree alternative e della relativa concessione di mercato devono avvenire esclusivamente secondo la norma fissata dall'articolo 29 del D.L.vo 114/98.

Articolo 48 – Scambio di posteggio in aree alternative.

48.1 Non è in alcun modo consentito lo scambio di posteggio in aree alternative tra operatori assegnatari di posteggio fuori mercato, salva autorizzazione concessa dal Responsabile del servizio Attività Economiche.

Articolo 49 – Indisponibilità di posteggio in aree alternative.

49.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio in aree alternative per fatti indipendenti dalla volontà dell'operatore commerciale, è demandata alla scelta d'ufficio dell'amministrazione attraverso l'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale o utilizzando le aree di riserva di cui all'articolo 41 del presente Regolamento oppure individuando la migliore soluzione tenuto conto della posizione del posteggio indisponibile.

Articolo 50 – Obblighi dei venditori.

50.1 Gli operatori commerciali possono occupare esclusivamente il posteggio in aree alternative loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

50.2 Gli operatori commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature, i rifiuti devono essere raccolti negli appositi contenitori o rimossi con le modalità stabilite dal Comune.

50.3 Gli operatori commerciali devono tenere esposto in modo visibile il cartello copia dell'autorizzazione. Su richiesta delle persone autorizzate al controllo dovranno esibire il documento di assegnazione del posteggio, l'originale del titolo autorizzatorio e le ricevute attestanti il pagamento della tassa di posteggio e della tassa raccolta trasporto e smaltimento rifiuti.

50.4 I cartellini o il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e quantità.

50.5 E' vietato recare molestie, occupare spazi non assegnati, tenere cani, accendere fuochi liberi.

DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI

Articolo 52 – Aree alternative destinate agli agricoltori.

52.1 Sono previste aree alternative espressamente destinate agli agricoltori, come indicato all'art.19.1:
Sabato nel gruppo di posteggi di Via Roma.

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 53 – Disposizioni comuni a quelle previste per i posteggi sul mercato.

53.1 Valgono in quanto compatibili, le regole fissate agli articoli 18, da 25 a 33 e 35 del presente Regolamento.

VIGILANZA SUI POSTEGGI IN AREE ALTERNATIVE

Articolo 54 – Preposti alla vigilanza.

54.1 Preposto alla vigilanza sui posteggi in aree alternative è il Corpo di Polizia Municipale.
Ad esso compete:

- 1 - garantire inizio e fine delle vendite sui posteggi stessi,
- 2 - assegnare i posteggi vacanti,
- 3 - garantire il rispetto delle norme igieniche,
- 4 - garantire il rispetto delle norme sull'attività commerciale,

CARATTERISTICHE DEI MERCATI

Articolo 55 – I mercati a cadenza ultramensile di Banchette oggetto del presente Regolamento.

55.1 Nel Comune di Banchette non sono previsti mercati ultramensili. Potranno essere istituiti solo in fase successiva con l'adozione di idoneo provvedimento. Per il resto, si procede a fissare fin d'ora una serie di regole utili.

Articolo 56 – Orari di mercato

56.1 Il mercato dovrà operare secondo le seguenti regole orarie e in sintonia con quanto previsto al punto 6 della delibera di riordino delle aree di vendita su area pubblica:

a) orario di entrata e di spunta giornaliera:

tutti gli operatori dovranno essere all'interno dell'area mercatale entro e non oltre le ore 8, 00 nel periodo invernale e nel periodo estivo. Dopo tale orario il posteggio si intenderà vacante e potrà essere assegnato secondo le regole del mercato;

b) orario di allestimento dei banchi:

l'allestimento dei banchi di vendita potrà iniziare non prima delle ore 7, 00;

c) orario di inizio della vendita:

Alimentari dalle ore 7, 45

Extralimentari dalle ore 7, 45

d) orario di cessazione della vendita:

la cessazione dell'attività di vendita non sarà consentita prima delle ore 14, 00 e non oltre le ore 19,00;

e) orario di sgombero dell'area di mercato:

lo sgombero totale dell'area mercatale dovrà essere completato entro e non oltre le ore 20, 00.

56.2 A nessun operatore è consentito - salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità - abbandonare anticipatamente il mercato.

56.3 Nuove fasce orarie eventualmente diversificate secondo le stagioni potranno essere fissate dal Sindaco ai sensi della vigente normativa.

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Articolo 57 – Accesso degli operatori al mercato.

57.1 L'accesso alle aree di mercato a cadenza ultramensile è consentito agli operatori commerciali assegnatari di posto mercato e agli operatori cosiddetti spuntisti, esclusivamente nell'orario fissato dal precedente articolo 56.

Articolo 58 – Regole per la circolazione pedonale nel mercato.

58.1 Non esiste regolazione della circolazione pedonale nel mercato. La stessa è lasciata alla discrezionalità del consumatore.

Articolo 59 – Regole per la circolazione veicolare nel mercato.

59.1 E' vietata la circolazione ed il posteggio degli automezzi se non facenti parte indispensabile dell'attività all'interno delle aree adibite a sede di mercato. I mezzi non autorizzati verranno rimossi a cura della Polizia Municipale e le relative spese saranno a carico del proprietario del mezzo.

Articolo 60 – Criteri di assegnazione dei posteggi.

60.1 Per ottenere l'assegnazione di un posteggio sull'area del mercato è necessario essere un operatore pure se proveniente da tutto il territorio nazionale in possesso di un'autorizzazione di tipo A o di tipo B previste dal D.L.vo 114/98.

Articolo 61 – Domande per la concessione di posteggio sul mercato.

61.1 Le domande di partecipazione alla manifestazione redatte in bollo, sono inoltrate unicamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento – al Comune di Banchette – Ufficio Commercio – per l'esame di competenza entro e non oltre 60 giorni prima dello svolgimento della stessa.

61.2 Nella domanda di assegnazione di un posteggio sull'area del mercato è necessario indicare gli estremi dell'autorizzazione con cui s'intende partecipare.

61.3 Le domande dovranno, infatti, contenere:

- a) generalità o ragione sociale del richiedente;
- b) indirizzo del richiedente;
- c) nazionalità del richiedente;
- d) estremi completi dell'autorizzazione utilizzata per partecipare;
- d) CCIAA, data e numero di iscrizione nel registro delle imprese;
- e) specializzazione merceologica principale trattata;

61.4 L'autorizzazione ha validità esclusivamente per la durata del mercato a cadenza ultramensile..

Articolo 62 – Assegnazione dei posteggi.

62.1 Per l'assegnazione dei posteggi fissati sul mercato viene redatta apposita graduatoria definita in base ai seguenti criteri:

- a) maggiore numero di presenze cumulate e consolidate attraverso la graduatoria attuale delle due manifestazioni;
- b) a parità di presenza si considera l'anzianità di iscrizione al Registro imprese, già registro ditte;
- c) a parità ulteriore si considera l'anzianità dell'autorizzazione esibita;
- d) da ultimo si considera la priorità cronologica di presentazione della domanda.

Articolo 63 – Assegnazione dei posteggi vacanti.

63.1 Per l'assegnazione dei posteggi non occupati entro l'orario di lavoro e disponibili per l'assegnazione giornaliera, si procede in base ai seguenti criteri:

- a) secondo l'ordine cronologico al soggetto che ha presentato domanda, ma che non ha ottenuto l'assegnazione per esaurita disponibilità nelle fasi di assegnazione ufficiale;
- b) indi a coloro che abbiano il maggiore numero di presenze sul mercato consolidate attraverso la graduatoria attuale della manifestazione;
- c) a parità di presenza si considera l'anzianità di iscrizione al Registro imprese, già registro ditte;

63.2 Qualora l'operatore assegnatario giornaliero, non occupi il posteggio assegnatogli entro 15 minuti, il posteggio s'intenderà rifiutato e non sarà conteggiata la presenza.

Articolo 64 – Obblighi dei venditori.

64.1 Gli operatori commerciali possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

64.2 Gli operatori commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature, i rifiuti devono essere raccolti negli appositi contenitori o rimossi con le modalità stabilite dal Comune.

64.3 Gli operatori commerciali devono tenere esposto in modo visibile il cartello copia dell'autorizzazione. Su richiesta delle persone autorizzate al controllo dovranno esibire il documento di assegnazione del posteggio, l'originale del titolo autorizzatorio e le ricevute attestanti il pagamento della tassa di posteggio e della tassa raccolta trasporto e smaltimento rifiuti.

64.4 I cartellini o il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e quantità.

64.5 E' vietato recare molestie, occupare spazi non assegnati, tenere cani, accendere fuochi liberi.

Articolo 65 – Sostituzione del soggetto autorizzato.

65.1 E' consentita la sostituzione del titolare dell'autorizzazione solo nel caso in cui a sostituirlo siano i coadiuvanti o i dipendenti e solo a condizione che gli stessi – nel corso dell'attività di vendita – siano muniti dell'attrezzatura di vendita e fiscale e del veicolo del titolare stesso.

Articolo 66 – Rimandi.

66.1 Per quanto applicabili si rimanda alle disposizioni comuni del presente Regolamento di cui agli articoli dal 26 al 32 oltre che alle norme relative ai "Canoni e alle tasse di posteggio", alla "Vigilanza" e alle "Sanzioni".

Articolo 67 – Esclusione dai mercati a cadenza ultramensile.

67.1 Sono motivo di decadenza di concessione del posteggio e conseguente esclusione dal mercato a cadenza ultramensile, il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla Legge e dal presente Regolamento.

Articolo 68 – Causa di forza maggiore.

68.1 Per causa di forza maggiore ma anche per motivi indipendenti dal Comune il mercato, può cambiare data o anche essere soppresso o ridotto in tutto o in parte senza che ciò possa costituire causa di responsabilità da parte dell'Amministrazione Comunale.